

Fondo Pensioni dei Dirigenti dipendenti da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalle sue Società Controllate

Documento sul Sistema di Governo

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/06/2021

1. Premessa

Il presente Documento ha lo scopo di definire il sistema di governo adottato dal “Fondo Pensioni dei Dirigenti dipendenti da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalle sue Società Controllate” (di seguito il “Fondo”), ai sensi dell’art. 4-bis, D.Lgs. 252/2005.

La normativa vigente impone ai fondi pensione di dotarsi di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente e preveda una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un’appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.

Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione.

Il presente documento è redatto su base annuale dall’organo amministrativo, congiuntamente al bilancio d’esercizio.

2. Struttura del Fondo

Il Fondo è costituito in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c., rientra nell’ambito dei fondi preesistenti ed è iscritto al nr. 1051 dell’Albo tenuto presso la *Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione* (COVIP).

Caratteristiche del fondo (dati al 31/12/2020)

Il Fondo è chiuso a nuove adesioni.

- nr. aderenti: 5, cessati dal servizio;
- attivo netto destinato alle prestazioni: € 6.007.183;
- modello gestionale: polizze assicurative di ramo I (Generali Italia S.p.A.);
- Consiglio di Amministrazione: 4 componenti;
- Collegio dei Revisori: 2 componenti effettivi.

Organi del Fondo

Sono organi del fondo l’Assemblea degli Aderenti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, i cui compiti sono disciplinati dallo Statuto.

Assemblea degli aderenti

L’Assemblea degli aderenti si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria delibera su:

- Indirizzi e direttive generali del fondo;
- Rendiconto annuale (bilancio d’esercizio);
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- Eventuale attribuzione del controllo contabile a soggetti esterni;
- Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del soggetto incaricato del controllo contabile.

L’Assemblea straordinaria delibera su:

- Modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- Scioglimento del fondo e procedure di liquidazione, con relative modalità e nomina dei liquidatori.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha composizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro; è composto da quattro membri, dei quali due nominati dall'Assemblea degli aderenti e due designati dal datore di lavoro (anche tra non aderenti al fondo). I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione delibera su:

- rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti;
- scelta delle forme di investimento delle risorse, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto e stipula delle convenzioni con uno o più gestori;
- scelta del Depositario delle risorse
- stipula delle convenzioni con una o più imprese assicurative per l'erogazione della rendita vitalizia;
- proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti;
- adeguamento dello Statuto a seguito di sopravvenienza di diverse disposizioni di legge, di fonti secondarie o della fonte istitutiva nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente, nonché di istruzioni dell'Organo di Vigilanza;
- segnalazione all'Organo di Vigilanza dei fatti in grado di incidere sull'equilibrio del fondo;
- attribuzione di incarichi a singoli Consiglieri o a gruppi di Consiglieri per l'esame e l'approfondimento di particolari argomenti o vicende del fondo
- nomina del Direttore generale del fondo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente che riveste la qualifica di legale rappresentante del Fondo, che esercita i poteri di direzione e amministrazione ad esso attribuiti con specifica delibera consiliare. Il Consiglio nomina, inoltre, un Vice Presidente che esercita i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori ha composizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro; è composto da due membri, dei quali uno nominato dall'Assemblea degli aderenti e uno designato dal datore di lavoro, che, per espressa previsione statutaria, funge da Presidente del Collegio. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori:

- controlla l'amministrazione del fondo;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la funzione di controllo contabile del fondo, partecipando, a tal fine, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee;
- comunica alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Direttore Generale

Il Direttore Generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi, valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del fondo e con le risorse disponibili.

Modello gestionale

Il Fondo offre attualmente soltanto investimenti assicurativi tramite polizze di ramo I con Generali Italia S.p.A..

Come indicato al par. 2, il Fondo non annovera tra gli iscritti aderenti ancora in servizio e, di conseguenza, è cessato l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro.

Il fondo non prevede oneri a carico degli aderenti, in quanto le spese di funzionamento sono sostenute dal datore di lavoro.

Service amministrativo

L'incarico di service amministrativo del Fondo è affidato a *Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.*, sulla base di un contratto di outsourcing.

Al service amministrativo competono:

- la gestione contabile del patrimonio del fondo;
- la gestione amministrativa delle posizioni individuali;
- l'erogazione delle prestazioni;
- la predisposizione delle comunicazioni periodiche annuali da inviare agli aderenti;
- la predisposizione del bilancio d'esercizio del fondo;
- gli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Funzioni fondamentali

Funzione fondamentale di revisione interna

Ai sensi dell'art. 5-quater, D.Lgs. 252/2005, il Fondo si è dotato di una **Funzione fondamentale di revisione interna**.

Tenuto conto dell'assetto generale e dell'attività del Fondo, la funzione di revisione interna è stata esternalizzata a "*Bruni, Marino & C. S.r.l.*" (società specializzata nell'ambito della previdenza complementare), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, D.Lgs. 252/2005 e delle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari adottate dalla COVIP con Deliberazione del 29/07/2020.

La Funzione fondamentale di revisione interna opera a riporto del Consiglio di Amministrazione e svolge i seguenti compiti:

- verifica che l'attività del fondo sia svolta in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e alla regolamentazione di settore;
- monitora l'efficacia delle procedure interne;
- riferisce le risultanze delle proprie analisi al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e al Direttore generale, segnalando con urgenza le situazioni di particolare gravità accertate.

L'attività della funzione è disciplinata da una specifica policy, adottata dal fondo.

Funzione fondamentale di gestione dei rischi

Ai sensi dell'art. 5-ter, D.Lgs. 252/2005, il fondo si è dotato di una **Funzione fondamentale di gestione dei rischi**, che ha il compito di garantire l'efficacia del sistema di gestione dei rischi, definendo le strategie, i processi e le procedure di segnalazione a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare al Consiglio di Amministrazione i rischi, a livello individuale ed aggregato, al quale il fondo può essere esposto, con le relative interdipendenze.

La Funzione fondamentale di gestione dei rischi è affidata ad una risorsa interna, dotata dei necessari requisiti di professionalità e di onorabilità; opera a riporto del Direttore generale.

L'attività della funzione è disciplinata da una specifica policy, adottata dal fondo.

3. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno prevede controlli interni di linea ad opera del service amministrativo, che esegue le attività oggetto di outsourcing ed è soggetto vigilato dalla competente Authority del settore assicurativo.

Al riguardo, il Fondo ha adottato procedure che regolano gli adempimenti relativi a:

- contribuzioni;
- prestazioni;
- redazione della comunicazione periodica annuale;
- redazione del bilancio annuale.

In ossequio al principio di proporzionalità, non si è ritenuto opportuno introdurre controlli di secondo livello, ferma restando la valutazione del sistema dei controlli da parte della Funzione fondamentale di revisione interna.

4. Sistema di gestione dei rischi

Il Fondo ha adottato una politica di gestione dei rischi, ai sensi dell'art. 5-ter, D.Lgs. 252/2005.

La politica di gestione dei rischi prevede il coinvolgimento dei diversi soggetti, attribuendo loro ruoli e responsabilità. In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione ha il compito di indirizzo strategico anche sulla materia inerente alla gestione del rischio e delibera sul sistema di gestione dei rischi nel suo complesso;
- il Direttore Generale affianca il Consiglio e fornisce allo stesso il supporto tecnico necessario per le sue decisioni ed è responsabile, sulla base delle direttive impartite dallo stesso, dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio della politica di gestione dei rischi;
- la Funzione fondamentale di Gestione dei Rischi supporta il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della definizione delle metodologie e della loro implementazione.

La politica di gestione dei rischi è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è aggiornata con frequenza triennale, o in caso di necessità.

5. Politica di remunerazione

Ai sensi dell'art. 5-octies, D.Lgs. 252/2005, il Fondo adotta una politica di remunerazione, avendo presente i seguenti principi:

- le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e l'idoneità ad una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo;
- il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- la neutralità in materia di conflitti di interesse;
- la coerenza con una gestione sana ed efficace del rischio, tale da non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del Fondo.

Con riferimento agli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione del fondo ha altresì tenuto presente quanto segue:

- per espressa previsione statutaria, nessun compenso è dovuto agli amministratori da parte del fondo;
- per espressa previsione statutaria, ai componenti del Collegio dei Revisori compete il compenso minimo stabilito dalla vigente tariffa dei dottori commercialisti per la partecipazione agli organi di controllo. Allo stato attuale, i componenti del Collegio sono soliti rinunciare al compenso spettante, come risulta dal rendiconto annuale;
- la remunerazione del Direttore Generale del Fondo è a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed è determinata sulla base di quanto previsto dal CCNL del Credito e dalla contrattazione di secondo livello applicabile al restante personale della banca;
- alle Funzioni fondamentali sono dovuti compensi, in linea con le condizioni di mercato, soltanto in caso di esternalizzazione.

7. Politica di gestione dei conflitti di interesse

Ai sensi dell'art. 7, D.M. 166/2014, il Fondo adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse, che si applica ai soggetti rilevanti, ossia ai soggetti che, in forza di disposizioni di legge o di regolamento, per convenzione, per contratto, hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario del Fondo nell'esercizio delle funzioni decisionali o di controllo ad essi affidate (organi collegiali, direttore generale, funzioni fondamentali e fornitori), nonché ai loro soggetti collegati, ossia portatori di interessi prossimi ai soggetti rilevanti.